FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
PEC CSAT: appello.puglialnd@pec.it
PEC GS: giudice.puglialnd@pec.it

CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 278 del 5 Maggio 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (componente), assistito dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) - nella riunione del 14 aprile 2025 ha adottato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento della Procura Federale datato 24 marzo 2025 - prot. nr. 22783/407pfi 24-25/PM/rm - promosso a carico:

a) del sig. Faye PATHE, giocatore tesserato della A.S.D. Rinascita Refugees;
b) della società A.S.D. Rinascita Refugees.

Oggetto: artt. 4 I° comma - 6 II° comma - 32 II° comma del C.G.S.

RITENUTO IN FATTO

Con deferimento del 24 marzo 2025, la Procura Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti del sig. Faye PATHE e della società A.S.D. Rinascita Refugees, per rispondere:

a) ***"- il sig. Faye Pathe, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Rinascita Refugees ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 comma 5 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 5.11.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Rinascita Refugees, sottoscritto dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere"*;

b) ***"- la società A.S.D. Rinascita Refugees, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Faye Pathe, così come descritti nel precedente capo di incolpazione"***.

Nell'atto di deferimento era possibile leggere che: ***"(…) In occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Rinascita Refugees del 5.11.2024, il calciatore sig. Faye Pathe ha sottoscritto apposita dichiarazione, nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione portoghese alla F.I.G.C. in data 8.11.2024, con la quale si attesta che il calciatore sig. Faye Pathe è stato tesserato per la società Moura A.C., alla medesima affiliata. Con comunicazione del 26.9.2022, poi, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta, al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento, ai sensi dell'art. 40 comma 5 delle N.O.I.F., da un calciatore straniero residente in Italia - che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l'esistenza di eventuali pregressi tesseramenti del calciatore presso le stesse e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto. Nel caso di specie, pertanto, è pacifico che la società A.S.D. Rinascita Refugees avrebbe potuto - ed anzi dovuto - richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC, per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore sig. Faye Pathe."*.

Il processo veniva discusso all'udienza del 14.4.2025, ove compariva il solo rappresentante della Procura Federale Avv. Francesco RONCHI che, in merito al deferimento del sig. Faye PATHE, chiedeva l'applicazione della squalifica per 4 giornate mentre, a carico della società A.S.D. Rinascita Refugees, l'irrogazione dell'ammenda di € 500,00.
Udita la relazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, all'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 259 del 14.4.2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Circa i fatti che hanno portato all'atto di deferimento della Procura Federale ben poco può essere detto, visto che degli stessi vi è evidenza univoca ed oggettiva, peraltro non contestata, rilevabile dalla documentazione acquisita in sede di attività istruttoria ed in atti versata.
La fattispecie in esame, dunque, può essere valutata sulla base di un quadro probatorio molto ampio e di natura documentale.

Nello specifico, in atti risulta versata la seguente e non contestata documentazione:

- ⇒ dichiarazione del calciatore datata 5.11.2024, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- ⇒ modulo di richiesta di tesseramento del calciatore, datato 5.11.2024 ed inviato dalla società A.S.D. Rinascita Refugees;
- ⇒ approvazione tesseramento del calciatore dell'8.11.2024, da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
- ⇒ comunicazione inviata tramite email dalla Federazione Portoghese alla F.I.G.C. in data 8.11.2024, dalla quale emerge che il calciatore in parola è stato tesserato per diverse società alla medesima affiliate;
- ⇒ comunicazione revoca del tesseramento del calciatore, da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., datata 8.11.2024;
- ⇒ foglio censimento stagione sportiva 2024-2025 della società A.S.D. Rinascita Refugees;
- ⇒ dichiarazione sostitutiva di certificazione di ospitalità relativa al calciatore, sottoscritta dal rappresentante della Cooperativa Sociale Rinascita;
- ⇒ corrispondenza via email, intercorsa tra l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale in data 26.09.2022.

Il calciatore Faye PATE, con la sottoscrizione della dichiarazione che accompagnava la richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2024-2025, dichiarava - in maniera non veritiera - di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi emerso in fase istruttoria.

Sul punto si sottolinea come l'iter autorizzativo, previsto per ogni richiesta di tesseramento che interessa calciatori di diversa nazionalità, passa obbligatoriamente per la verifica del requisito dell'"*assenza di precedente affiliazione a federazione estera".* Pertanto, quanto taciuto dal calciatore, sarebbe comunque emerso con la verifica operata, in tali circostanze, dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

Invero, l'8.11.2024 perveniva comunicazione dalla Federazione Portoghese alla FIGC, dalla quale emergeva che il calciatore in parola fosse stato tesserato per diverse società, alla medesima affiliate.

Tali evidenze fattuali e probatorie mostrano in maniera incontrovertibile la violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 comma 5 delle NOIF - nonché dell'art. 6 comma 2 C.G.S. da parte della società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame

DELIBERA

1. di comminare alla società A.S.D. Rinascita Refugees l'ammenda di € 500,00;
2. di comminare al tesserato Faye PATHE la squalifica per 4 giornate.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 5 Maggio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTO (Relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 28 Aprile 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

a) deferimento n. 24272/635 pfi 24-25/PM/ag, a carico della società A.S.D. Calcio Ceglie e dei tesserati Elia Pietro, Cavallo Marco e Lecce Ivan.

IL DEFERIMENTO

Con provvedimento emesso nell'ambito del procedimento nr. **24272/635 pfi 24-25/PM/ag,** avente ad oggetto: "*Accertamenti in merito alle gare valevoli per la Coppa Puglia alle quali avrebbe preso parte il calciatore sig. Ivan Lecce, schierato dalla società A.S.D. Calcio Ceglie in posizione irregolare, in quanto squalificato*", il Sostituto Procuratore Federale e il Procuratore Federale Interregionale deferivano dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia:

- il sig. **PIETRO ELIA**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Ceglie, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 21, commi 1 e 2 del CGS per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Ceglie, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Lecce Ivan di partecipare, nelle fila della società ASD Calcio Ceglie, alle gare Calcio Ceglie – Taf Ceglie Messapica del 29.09.2024, Taf Ceglie Messapica – Ceglie Calcio del 10.10.2024, Ostuni Calcio – Calcio Ceglie del 23.10.2024 e Calcio Ceglie – Ostuni Calcio del 06.11.2024, tutte valevoli per la Coppa Regionale di Prima Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrigatagli dal Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 134 dell'1.02.2024 del C.R.P.;
- il sig. **MARCO CAVALLO**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Calcio Ceglie, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del CGS, per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Calcio Ceglie, consegnate all'arbitro in occasione degli incontri Calcio Ceglie – Taf Ceglie Messapica del 29.09.2024, Taf Ceglie Messapica – Ceglie Calcio del 10.10.2024, Ostuni Calcio – Calcio Ceglie del 23.10.2024 e Calcio Ceglie – Ostuni Calcio del 06.11.2024, tutte valevoli per la Coppa Regionale di Prima Categoria, nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Lecce Ivan, attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrigatagli dal Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 134 dell'1.02.2024 del C.R.P.;
- il sig. **IVAN LECCE**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD CALCIO CEGLIE, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del CGS, per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Calcio Ceglie, in occasione delle gare: Calcio Ceglie – Taf Ceglie Messapica del 29.09.2024, Taf Ceglie Messapica – Ceglie Calcio del 10.10.2024, Ostuni Calcio – Calcio Ceglie del 23.10.2024 e Calcio Ceglie – Ostuni Calcio del 06.11.2024, tutte valevoli per la Coppa Regionale di Prima Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrigatagli dal Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 134 dell'1.02.2024 del C.R.P.;
- la società ASD CALCIO CEGLIE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del CGS, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Elia Pietro, Marco Cavallo e Ivan Lecce, così come descritti nei precedenti capi di imputazione.

LA FASE ISTRUTTORIA

L'attività istruttoria svolta trae origine dalla segnalazione di posizione irregolare da parte del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, relativa alla gara ASD CALCIO CEGLIE – USD Latiano ASD dell'8.1.2025, valevole per la Coppa Regionale di Prima Categoria. Precisamente, l'USD Latiano proponeva reclamo al GST, rilevando la presenza di un calciatore in posizione irregolare, tale Lecce Ivan, sul quale pendeva la squalifica per una gara (II^ infrazione), a seguito di un provvedimento disciplinare conseguente all'ammonizione rimediata nell'ultima gara di Coppa Italia di Promozione nella stagione sportiva 2023/2024, allorché il calciatore era tesserato per la società TALSANO, sanzione pubblicata sul C.U. nr. 134 del 1.02.24 del C.R.P.
Il Giudice Sportivo Territoriale decideva sul ricorso proposto dall'USD Latiano, accogliendolo a seguito dell'istruttoria svolta - che di fatto confermava la violazione prospettata nel ricorso dalla USD Latiano.
La Procura Federale, dunque, acquisiva agli atti le distinte di gara, i referti arbitrali relativi agli incontri valevoli per la Coppa Regionale di Prima Categoria della stagione sportiva richiamata - nonché i comunicati ufficiali, i fogli di censimento della società ASD Calcio Ceglie, oltre alla posizione di tesseramento del sig. Lecce Ivan.
A seguito dell'attività istruttoria svolta, il Procuratore Federale Interregionale dava comunicazione della conclusione delle indagini: successivamente la Procura Federale procedeva ad emettere e notificare, nei confronti di tutti i soggetti incolpati, l'atto di deferimento e i relativi allegati, demandando al Tribunale Federale Territoriale di fissare l'udienza per la discussione del procedimento disciplinare.
In conseguenza del deferimento, il Presidente del T.F.T. fissava l'udienza per la discussione in data 28.04.2025.
Disposta la convocazione delle parti, la società provvedeva ad inviare memoria difensiva ex art. 93 comma 1 del CGS. Nelle suddette memorie l'Avv. Sernia rimarcava l'assenza di intento doloso da parte della società e dei tesserati coinvolti, poiché l'errore amministrativo è attribuibile a negligenze del responsabile incaricato, immediatamente allontanato dalla società - nonché l'ammissione di responsabilità, in merito ai fatti contestati al calciatore Lecce Ivan, in sede di audizione personale del medesimo da parte della Procura Federale.
All'udienza del 28.04.2025 è intervenuto per la Procura Federale l'Avv. Francesco RONCHI, il quale si riportava preliminarmente all'atto di deferimento e precisava che: "in relazione alla richiesta ex art. 127 del 14.04.25 (presentata dall'Avv. Sernia dopo l'avviso di conclusione delle indagini), l'avvocato della controparte è stato contattato in data 22.04.25, alle ore 17.13, facendo presente le sanzioni applicabili qualora si fosse addivenuti ad un accordo ex art. 127. A tale contatto non è stato dato alcun seguito, per l'eventuale formalizzazione." Pertanto, chiedeva l'applicazione della sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2024/2025, l'ammenda di € 450,00 per la società ASD Calcio Ceglie, l'inibizione per mesi 6 per il tesserato Elia Pietro e l'inibizione per mesi 6 per il tesserato Marco Cavallo. Infine, la squalifica per sei giornate per il calciatore Ivan Lecce, da scontarsi nel campionato di competenza.
Per la società non compariva nessuno e, pertanto, il Tribunale dichiarava chiuso il dibattimento e si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento finalizzato all'accertamento delle condotte disciplinari, istruito nei confronti dei soggetti incolpati ed in epigrafe indicati, non può non trovare riscontro *per tabulas* negli atti reperiti ed acquisiti nella fase istruttoria dalla Procura Federale. La fattispecie in esame, infatti, viene valutata sulla base di un quadro probatorio molto ampio, ossia: distinte di gara, referti arbitrali, Comunicati Ufficiali, fogli di censimento societari e tesseramento, tutti elementi che rendono evidente - in maniera incontrovertibile - la responsabilità di tutti i soggetti incolpati.
Occorre rilevare la mera superficialità con cui ha operato la società ASD Ceglie Calcio che, attraverso i suoi dirigenti accompagnatori, il calciatore e il suo Presidente, ha schierato un calciatore con una squalifica da scontare in ben 4 gare, reiterando di fatto la stessa condotta, con tutte le conseguenze da essa scaturenti.
Tali evidenze mettono in risalto la superficialità con cui hanno operato tutti i protagonisti della vicenda che ci occupa.

Con riferimento alla reiterazione delle condotte contestate, consistite nello schierare un calciatore in posizione irregolare – ovvero con la squalifica di una gara ancora da scontare – in 4 incontri della stagione 2023/2024, ricorrono i presupposti applicativi per l'istituto della continuazione, trattandosi di fatto riconducibile ad un unico fenomeno, una sorta di *unicum fattuale.*

Relativamente al quantum della sanzione applicata al calciatore Lecce Ivan, appare dirimente richiamare la pronuncia della C.F.A. del 02.06.2023 che, con riferimento ad una fattispecie le cui condotte possono dirsi sovrapponibili, ha statuito: ***"è necessario che il giudice valuti con prudenza il singolo caso concreto, sulla scorta dei precedenti e del sistema: nella difformità dei precedenti, anche al Collegio di Garanzia dello Sport, è indispensabile – in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione e, in omaggio, a un onere di coerenza – porsi nel solco delle più recenti e confrontabili decisioni della Corte Federale di Appello (C.F.A. Sez I, n. 7/2022 -2023).***

Dunque, analizzando e rapportando il dato normativo a quello fattuale, nello specifico l'art. 11, comma 2, CGS che stabilisce come ogni società che faccia partecipare ad una gara un giocatore privo dei titoli e dei requisiti richiesti incorra nella sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato quest'ultimo e richiamando l'assunto dell'art. 21 del CGS, relativamente alle modalità e alle tempistiche entro cui scontare le giornate di squalifica irrogate ai calciatori ed ai tecnici – ovvero a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione – l'organo giudicante ritiene di dovere applicare le sanzioni di seguito indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

1) di comminare al tesserato Elia Pietro, l'inibizione per mesi 6;
2) di comminare al tesserato Marco Cavallo, l'inibizione per mesi 6;
3) di comminare alla società A.S.D. Calcio Ceglie la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025 nonché l'ammenda di € 450,00;
4) di comminare la squalifica di 4 giornate per il calciatore, sig. Lecce Ivan, da scontarsi nel campionato di competenza.

Il Relatore
Avv. Maria Giulia COLETTO

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 5 Maggio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a:	**LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA:	**UNICREDIT**
IBAN:	**IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 5/5/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci